



sull'anagrafe equina e sulla riproduzione animale), i NAS e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio nella quale è stato concordato di definire ulteriori azioni e misure finalizzate a comprendere l'estensione del fenomeno e arrestare la diffusione della malattia;

Rilevata la necessità di scongiurare un possibile coinvolgimento del patrimonio equino di altre regioni;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria ex DPR 11 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 recante «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)»;

Visto il DPR 11 febbraio 1994, n.243: "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate alla direttiva 92/36/CEE";

Visto il dm 19 luglio 2000, n. 403: "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 agosto 2010, recante "Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi";

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 recante «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)»;

Sentito il Centro di Referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale G.Caporale (CESME);

#### SI DISPONE

1. I servizi veterinari delle regioni in indirizzo, nell'assicurare in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del dm 29 dicembre 2009, e in accordo con il competente settore degli Assessorati regionali all'Agricoltura, effettuano per il tramite dei servizi veterinari delle ASL competenti per territorio o di veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi, un controllo per morbo coitale maligno su tutti gli stalloni approvati per la stagione di monta 2011, in tempi rapidi entro la fine della stessa, nelle stazioni autorizzate per la monta privata, pubblica, ivi compresi gli Istituti di Incremento Ippico, attraverso un prelievo di sangue secondo i criteri e le modalità contenute nell'Allegato A al presente dispositivo.

2. Tutti i maschi interi e femmine in età riproduttiva, sottoposti a controllo per l'Anemia infettiva equina ex OM 8 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni delle regioni in indirizzo, devono essere sottoposti a prelievo di sangue anche per il controllo del morbo coitale maligno, secondo i criteri e le modalità contenute nell'Allegato A al presente dispositivo, a far data dalla presente fino al 31 dicembre 2011.

3. Tutte le regioni in indirizzo, a prescindere dalla periodicità dei controlli per l'Anemia infettiva equina (annuale o biennale), in occasione dell'accesso in azienda anche per un singolo soggetto, devono sottoporre a controllo straordinario per morbo coitale maligno tutti i maschi interi e femmine in età riproduttiva.

4. Tutti i campioni di sangue di cui al presente dispositivo devono essere inviati tramite le ASL o altro mezzo ritenuto idoneo dalla regione competente al CESME secondo i criteri e le modalità contenute nell'Allegato A al presente dispositivo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Gaetana Ferri)

## Allegato A

I servizi veterinari provvedono alla registrazione delle informazioni relative alle attività di controllo previste ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo, utilizzando l'applicativo SANAN messo a disposizione dal Ministero della salute all'interno del portale unico del Sistema Informativo Veterinario (<https://vetinfo.sanita.it>).

A seguito della registrazione di tali dati il servizio veterinario stampa la documentazione di accompagnamento dei campioni e provvede all'invio degli stessi al CESME secondo quanto descritto al paragrafo 4 del presente dispositivo.

I campioni di sangue, di almeno 5 ml, devono essere conservati in condizione di refrigeramento e devono pervenire al CESME entro 48-72 ore dal prelievo, assieme alla documentazione di accompagnamento prevista e predisposta dal servizio veterinario.

Il CESME rende disponibili gli esiti di laboratorio sullo stesso applicativo SANAN per le valutazioni ed azioni conseguenti da parte dei servizi veterinari.

Ulteriori modalità operative saranno definite dal Ministero della salute di concerto con il CESME.

Il CESME invia periodicamente al Ministero della salute, alle regioni e Istituti Zooprofilattici Sperimentali interessati apposita relazione sull'andamento del controllo straordinario per morbo coitale maligno e ogni informazione utile ai fini dell'attuazione delle misure e attività previste dal presente provvedimento.